



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO
Direzione Regionale



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

e

L'Università degli Studi di Trento

In tema di Orientamento Universitario

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, indicato nel prosieguo come "U.S.R. Veneto", con sede in Riva di Biasio – Santa Croce 1299, 30135 VENEZIA rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Carmela Palumbo, nata ad Avellino il 3.7.1961

e

L'Università degli Studi di Trento, indicata nel prosieguo come "Università", con sede in Trento, via Belenzani 12 – 38122 Trento, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Davide Bassi, nato a Genova il 30.09.1948;

PREMESSE

VISTO il Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, che prevede fra l'altro la possibilità per le università di riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTA la nota Protocollo n. 534 del 10 marzo 2005 diffusa dal Direttore Generale della Direzione generale per lo Studente e il Diritto allo studio - Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica e musicale e Coreutica e per la Ricerca;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le iniziative di formazione e aggiornamento del personale della scuola per l'A. S. 2007-2008, stipulato il 13 luglio 2007;

CONSIDERATA altresì fondamentale la formazione del Personale Dirigente, Docente Tecnico per la concreta ed efficace attuazione delle linee definite dal presente Protocollo;

VISTA la Legge 11 gennaio 2007 n. 1 ed in particolare il comma 1 dell'articolo 2;

ACQUISITI, per la parte di propria competenza, quali obiettivi dell'attività di orientamento universitario e post-secondario, da intraprendere di comune intesa fra i sottoscrittori del presente protocollo, le indicazioni formulate dalla citata Legge n. 1/2007 ed in particolare dall'Art. 2 comma 1, che prevede la possibilità di:


- a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
- b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
- c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
- d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;

ASSUNTI, come punti di riferimento operativo, i principi e le indicazioni del D. Lgv. 14 gennaio 2008, n. 21;

CONSIDERATA l'opportunità di definire un quadro generale di riferimento per gli istituti scolastici autonomi di istruzione secondaria di secondo grado della Regione Veneto, che intendano sviluppare specifiche forme di convenzione per il raggiungimento degli obiettivi definiti in premessa;

ACQUISITI, come fondamentale la dimensione orientativa dell'attività didattica e come essenziale alla progettazione del proprio percorso formativo da parte di ogni studente la consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie inclinazioni, maturata nell'esperienza quotidiana di studio;

**Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti come sopra costituite concordano quanto segue:**



Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

OBIETTIVI

L'U.S.R. Veneto e l'Università si impegnano a porre in essere azioni concertate e congiunte tese al raggiungimento di obiettivi comuni miranti in particolare a:

- a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
- b) potenziare il raccordo tra la scuola e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
- c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
- d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

Articolo 3

TAVOLO

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, e al fine di coordinare in modo organico, coerente e unitario le iniziative in materia di orientamento universitario sviluppate dalle istituzioni scolastiche autonome regionali mediante apposite specifiche convenzioni, è costituito un Tavolo così composto:

1. il Direttore Scolastico Regionale (o un proprio rappresentante) e un Dirigente Tecnico dell'U.S.R. Veneto;
2. il Rettore dell'Università (o da un suo delegato) e dal Dirigente pro tempore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

Al Tavolo sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) monitorare le attività promosse dagli Istituti Scolastici Autonomi nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa;
- b) elaborare indicazioni utili alla definizione nazionale dei *curricula* di studio;
- c) sintetizzare eventuali proposte relative ai requisiti di ingresso ai vari corsi di studio universitari;
- d) fornire indirizzi generali di coerenza di sistema per le azioni progettate dalle singole scuole;
- e) concordare periodicamente le specifiche azioni da promuovere tra quelle elencate agli artt. 4 e 5, definendo eventuali modalità attuative.

Il Tavolo potrà inoltre adottare tutte le decisioni necessarie alla positiva realizzazione dell'intesa.

Articolo 4

AZIONI SPECIFICHE PROMOSSE DALL'UNIVERSITÀ

L'Università, in collaborazione con gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di secondo grado della Regione Veneto, s'impegna a:

1. accogliere gli studenti per attività di *stage* orientativi al fine di dare concretezza alle progettualità individuali mediante occasioni di conoscenza diretta delle pratiche e delle attività, dei climi operativi specifici dei diversi corsi di laurea;
2. svolgere attività di formazione in servizio per i docenti al fine di migliorare la competenza scientifica e la consapevolezza critica delle problematiche connesse alle diverse discipline al fine di rendere più aderenti alle esigenze della società civile i percorsi formativi dell'istruzione secondaria di secondo grado;
3. sviluppare con riguardo ai settori scientifici, forme mirate di collaborazione per le attività di laboratorio, con particolare riferimento alle lauree scientifiche, nella prospettiva di potenziare le competenze funzionali a stimolare l'interesse degli studenti per le materie scientifiche e di fornire loro le basi del metodo scientifico; a tal fine i soggetti universitari si impegnano a mettere a disposizione i loro laboratori per consentire agli studenti di partecipare attivamente alla costruzione del proprio percorso orientativo;
4. partecipare ad incontri con gli studenti nell'ambito di iniziative specifiche promosse a favore dell'informazione e della formazione orientativa;



5. collaborare, per il controllo di presenza e per i monitoraggi periodici sulle iniziative, con i Dirigenti Scolastici e con i Docenti delle scuole;
6. realizzare, qualora interessasse alle parti, percorsi formativi integrati finalizzati, nel corso del triennio conclusivo dei curricula di istruzione secondaria di secondo grado, alla specifica preparazione degli studenti in relazione alle scelte universitarie preventivamente compiute; tali corsi potranno comportare, previa apposita verifica, l'attribuzione di CFU secondo specifiche convenzioni attuative da stipularsi tra l'Università e gli istituti scolastici autonomi.

Articolo 5

AZIONI SPECIFICHE PROMOSSE DALL'USR – VENETO

L'U.S.R. Veneto favorisce e promuove la realizzazione di convenzioni attuative fra l'Università e gli Istituti Scolastici autonomi nell'ambito della presente intesa; in particolare si impegna a:

1. convocare periodiche conferenze di servizio dei capi di istituto in materia di orientamento universitario e post-secondario, volte a delineare il significato e il valore operativo della presente intesa;
2. erogare di preferenza finanziamenti istituzionali, destinati alle attività di orientamento, a istituti che adottino convenzioni attuative del presente Protocollo d'intesa;
3. favorire la costituzione di gruppi di ricerca-azione interni a reti o singole istituzioni scolastiche per incrementare lo sviluppo di competenze strategiche finalizzate alle applicazioni in didattica delle diverse discipline, promuovendo soprattutto la costituzione di reti di scuole che mettano in comune ed utilizzino strutture e strumentazioni idonee per il miglioramento dell'efficacia orientativa della cultura scientifica;
4. porre in essere iniziative di coordinamento fra le scuole della Regione Veneto per favorire la diffusione della cultura dell'orientamento;
5. attivare forme strutturali di sinergia fra gli Uffici Scolastici Territoriali e gli istituti scolastici autonomi, così che la comunicazione e i collegamenti fra le componenti territoriali siano adeguate alle necessità delle azioni progettate.

Articolo 6

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

L'U.S.R. Veneto si impegna a utilizzare e valorizzare prioritariamente in qualità di formatore, nelle eventuali azioni di disseminazione, il personale dirigente, docente e tecnico che, partecipando alla definizione e alla realizzazione dei progetti di cui agli artt. 4 e 5, abbia acquisito competenze adeguate a sostenere e diffondere capillarmente nelle specifiche situazioni scolastiche il processo di aggiornamento e formazione in servizio.

Criteri prioritari di individuazione di questo personale docente saranno:

- a) competenza disciplinare;
- a) capacità di interazione con i colleghi;
- b) eventuali collaborazioni con l'Università sulle specifiche discipline.

Le convenzioni attuative stipulate dagli istituti scolastici autonomi con le componenti dell'Università deputate a sottoscrivere intese con terzi (Facoltà, Dipartimenti, etc.) potranno prevedere forme di valorizzazione scientifica e professionale del personale scolastico mediante l'attribuzione di Crediti spendibili nell'ambito di corsi promossi dall'Università.

L'U.S.R. Veneto e l'Università sono disponibili a valorizzare eventuali contributi di competenze messe a disposizione dalle associazioni professionali disciplinari dei docenti ed avvalersi di contributi di esperienza e competenza presenti nel tessuto universitario, scolastico culturale e professionale regionale e nazionale.

Articolo 7

POTESTÀ E RESPONSABILITÀ

Il presente Protocollo costituisce un quadro generale di riferimento per la coerenza e l'organicità di sistema.

La responsabilità scientifica, organizzativa e amministrativa e le relative potestà decisionali in merito ad ogni aspetto dei progetti definiti dalle convenzioni attuative, rimangono in capo ai rispettivi legittimi sottoscrittori delle convenzioni stesse.



Articolo 8

RISORSE FINANZIARIE

Il presente Protocollo non prevede destinazione di specifiche risorse nazionali o regionali da parte dei sottoscrittori.

L'U.S.R. Veneto e l'Università, nell'ambito della loro autonomia e delle risorse finanziarie di cui dispongono, potranno sostenere ulteriori progetti particolarmente significativi nell'ottica dello sviluppo e del potenziamento del presente Protocollo anche stipulando specifici accordi con Enti terzi, che abbiano come compito statutario appositi e mirati interventi nel campo dell'educazione e della cultura (Fondazioni, privato sociale, etc.).

L'U.S.R. Veneto si impegna ad adottare linee d'azione che progressivamente convogliano nel solco dell'intesa presente e di altre analoghe e affini le attività di orientamento degli istituti scolastici della Regione Veneto, fatte salve le prerogative della loro autonomia.

Articolo 9

DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo ha durata a decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.08.2013 e potrà essere rinnovata alla scadenza per un ulteriore periodo mediante accordo sottoscritto tra le parti.

Articolo 10

FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'esecuzione ed interpretazione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 11

REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia/Trento, 19 ottobre 2010

Università degli Studi di Trento

Il Rettore
Davide Bassi



Ufficio Scolastico Regionale
Per il Veneto

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo

